



33241-24

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

STEFANO MOGINI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1126/2024
PAOLA MASI		CC - 03/04/2024
FILIPPO CASA		R.G.N. 46264/2023
FRANCESCO ALIFFI		
FULVIO FILOCAMO	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

CASA CIRCONDARIALE DI SASSARI  
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

avverso l'ordinanza del 19/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI

udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;  
lette le conclusioni del PG, in persona di Francesca Costantini, che ha chiesto  
l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di  
sorveglianza di Sassari;

A

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con l'ordinanza sopra indicata, il Tribunale di sorveglianza di Sassari accoglieva parzialmente il reclamo presentato dal detenuto [REDACTED] avverso il provvedimento del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP) che aveva disposto la sorveglianza particolare ai sensi dell'art. 14-*bis* legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), per sei mesi a seguito della sanzione disciplinare di 15 giorni di esclusione dalle attività in comune (art. 39, comma primo, n.5, Ord. pen.) per aver, insieme ad altri detenuti, insultato, minacciato e aggredito appartenenti alla polizia penitenziaria.

Il Tribunale di sorveglianza ha stabilito che, "a parziale modifica del provvedimento del DAP", al detenuto fosse consentito l'utilizzo del fornellino e della televisione come i detenuti in regime ordinario.

2. Avverso il suddetto provvedimento il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP) ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo, sulla base di due motivi.

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 69, comma sesto, lett. a), Ord. pen. secondo cui la Magistratura di sorveglianza non può sindacare il merito dei provvedimenti disciplinari.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 14-*bis* e sg. per la falsa applicazione del principio di proporzionalità e difetto di motivazione: l'inibizione dall'uso del fornellino per preparare i cibi e della televisione rispondono a esigenze di sicurezza e sono escluse dall'elenco di cui all'art. 14-*quater* Ord. pen., così ribadendone la pericolosità di consentirne l'uso al detenuto sanzionato disciplinarmente.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato, nei limiti sotto precisati, e deve essere accolto.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

L'Amministrazione ricorrente lamenta la violazione dell'art. 69, comma sesto, Ord. pen., che stabilisce dei limiti precisi per il controllo da parte del giudice della sorveglianza sui provvedimenti di natura disciplinare, in particolare escludendo la

sua competenza sul merito dei provvedimenti disciplinari ivi non indicati, ma tale norma non si applica nel caso di specie. L'art. 14-ter Ord. pen, nell'attribuire al Tribunale di sorveglianza la competenza a decidere il reclamo contro l'applicazione del regime di sorveglianza particolare, richiama le procedure del capo II-bis Ord. pen., che non comprende l'art. 69 Ord. pen. Il regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis Ord. pen., inoltre, non è assimilabile ai provvedimenti disciplinari, come affermato incidentalmente da Sez. 1, n. 29295 del 05/05/2023, Rv. 284971, che in motivazione ha esaminato la correttezza delle valutazioni di merito effettuate dal provvedimento impugnato, ritenendo implicitamente sussistente la competenza, sul punto, del Tribunale di sorveglianza. Ritenuta, quindi, sussistente la sindacabilità nel merito del provvedimento disciplinare di cui all'art. 39, comma primo, n. 4 e 5, Ord. pen., va però precisato che la decisione del Tribunale è relativa al contenuto del provvedimento, seguito all'irrogazione della sanzione disciplinare, di sottoposizione alla sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis Ord. pen. e, in particolare, alle restrizioni di cui all'art. 14-quater Ord. pen. per cui il primo motivo deve essere considerato come manifestamente infondato.

2. È, invece, fondato il secondo motivo di ricorso.

L'art. 14-bis Ord. pen. stabilisce che possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati: a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti; b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati; c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.

La norma va correlata con il successivo art. 14-quater Ord. pen. che stabilisce quale debba essere il contenuto del regime di sorveglianza speciale, precisando che le restrizioni applicate devono essere motivate, nonché «strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza», e non possono in ogni caso riguardare i diritti e le esigenze del detenuto attinenti le materie elencate nel quarto comma dello stesso art. 14-quater.

Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto giustificata l'applicazione del regime in questione, stante l'accertata pericolosità e aggressività del detenuto, ma ha valutato come non giustificata la privazione da parte del DAP del televisore e del fornellino, affermando che il divieto del loro utilizzo, non essendo stato specificamente motivato, avrebbe una finalità meramente afflittiva e non funzionale alle esigenze di sicurezza.

Questa motivazione è da considerarsi illogica e contraddittoria. L'ordinanza stessa, nel descrivere la condotta oppositiva tenuta dal detenuto e legittimante il regime restrittivo applicatogli, evidenzia la sua aggressività, precisando anche che essa non è dipendente esclusivamente dalle sue problematiche psichiche, ma che l'episodio violento, il quale ha dato luogo alla ritenuta "giustificata" sanzione disciplinare di 15 giorni di esclusione dall'attività in comune, è da considerarsi "di rilevante gravità e denota una oggettiva pericolosità del detenuto in termine di sicurezza all'interno dell'istituto di detenzione" ed appare come "un gesto meditato e coordinato con altri detenuti e volto a sovvertire il regolare svolgersi della vita carceraria".

A fronte di tali rilievi, l'affermazione dell'ordinanza impugnata, secondo la quale <sup>tali</sup> beni debbano essere restituiti al detenuto "non essendovi una specifica ragione di sicurezza", è apodittica e contraddittoria e mancante di un'effettiva valutazione della legittimità delle restrizioni relative al divieto di uso del fornellino e del televisore alla stregua della loro evidente possibilità di utilizzo improprio e pericoloso. SFI

3. Pertanto, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, in relazione all'ordine di restituzione del fornellino e del televisore, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Sassari per un nuovo giudizio sul punto che, libero negli esiti, colmi i vuoti e le aporie della motivazione sopra descritte

**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari.

Così deciso il 3/4/2024

Il Consigliere estensore

Fulvio Filocamo



Il Presidente

Stefano Mogini'



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**Prima Sezione Penale**

Depositata in Cancelleria oggi

Roma, li **28 AGO. 2024**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Marina Colagui